



## Dott. Simone Vannucci

Ragioniere Commercialista - Revisore contabile  
Pubblicista – Consulente del lavoro – Mediatore

Via Roma, 6 - 51100 Pistoia - Tel. e fax. 0573/31561

### Il leasing nella nuova legge fallimentare (appunti)

L'art. 72 quater della legge fallimentare nasce dall'esigenza di dare una disciplina unitaria in merito alla sorte del leasing pendente al momento della dichiarazione di fallimento.

Nella legge fallimentare precedente, risalente al 1942, non esisteva una norma che regolasse il leasing in quanto contratto diffusosi in Italia solamente in epoca successiva.

Fino alla riforma, pertanto, il contratto di leasing veniva regolato con l'applicazione per analogia di norme destinate ad altri istituti contrattuali.

Veniva enfatizzata, agli effetti del fallimento, la differenza tra leasing di godimento e leasing traslativo valorizzando nel primo caso l'analogia con la locazione e nel secondo caso la similitudine con la vendita con riserva di proprietà.

L'articolo 72 quater l. fall. pone fine a questa divisione e regola espressamente questo contratto atipico con una norma profondamente innovativa che vale per ogni forma di locazione finanziaria ma che ha creato non pochi problemi applicativi.



## Dott. Simone Vannucci

Ragioniere Commercialista - Revisore contabile  
Pubblicista – Consulente del lavoro – Mediatore

Via Roma, 6 - 51100 Pistoia - Tel. e fax. 0573/31561

L'articolo muove dal presupposto che, comunque, il pagamento dei canoni assolve ad una funzione di restituzione e remunerazione del capitale comprendendo una quota capitale ed una quota interessi.

Secondo il primo comma dell'articolo in oggetto si applica, al contratto di locazione finanziaria, in caso di fallimento dell'utilizzatore, la regola generale di cui all'art. 72 relativo ai contratti pendenti quindi:

Sospensione automatica del contratto fino a quando il curatore non abbia scelto tra subentro e scioglimento del rapporto;

Possibilità di messa in mora del curatore qualora ritardi di effettuare la scelta;

Nel caso di subentro il contratto prosegue con assunzione di diritti e obblighi;

La sospensione del contratto di leasing è lo strumento giuridico che consente al curatore di disporre del tempo necessario per valutare la convenienza a subentrare nel rapporto, assumendone gli oneri a carico della massa, oppure a scioglierlo. Durante questo tempo nessuna delle parti è tenuta ad adempiere alle proprie obbligazioni. I canoni saranno pagati in prededuzione in caso di subentro del curatore nel contratto o saranno calcolati per determinare il credito residuo. Il curatore non può operare la scelta tra



## Dott. Simone Vannucci

Ragioniere Commercialista - Revisore contabile  
Pubblicista – Consulente del lavoro – Mediatore

Via Roma, 6 - 51100 Pistoia - Tel. e fax. 0573/31561

subentro e scioglimento senza l'autorizzazione del comitato dei creditori. La richiesta deve essere fatta in maniera formale e corredata da informazioni sufficienti per consentire una ponderata decisione. Quindi dovranno essere fornite informazioni in merito al contenuto del contratto, alla sua durata allo stato dei pagamenti effettuati e da effettuare e una valutazione economica del valore residuo del bene.

Ove il comitato per qualsiasi ragione non si esprima il curatore deve richiedere l'autorizzazione al giudice delegato.

Se il curatore non effettua una scelta il concedente può farlo mettere in mora facendogli assegnare dal Giudice delegato un termine non superiore a 60 giorni, decorso il quale il contratto si intenderà risolto.

Nel caso di subentro il contratto è assunto a carico della massa. Il curatore acquista il diritto di esercitare, alla scadenza, l'opzione per l'acquisto del bene ed assume l'obbligo di pagare in prededuzione sia i canoni maturati dopo la dichiarazione di fallimento sia il prezzo per l'acquisto. E' dubbio se il curatore debba pagare in prededuzione anche i canoni scaduti e non pagati anche se pare applicabile per analogia l'art. 74 l. fall. con l'obbligo di pagare



## Dott. Simone Vannucci

Ragioniere Commercialista - Revisore contabile  
Pubblicista – Consulente del lavoro – Mediatore

Via Roma, 6 - 51100 Pistoia - Tel. e fax. 0573/31561

integralmente anche i canoni non pagati.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 72 quater disciplinano il caso in cui il curatore decida di sciogliere il contratto:

1. Nel caso scioglimento del rapporto matura il diritto del concedente alla restituzione del bene in leasing e l'obbligo dello stesso di versare al curatore l'eventuale differenza tra la maggiore somma derivante dalla alienazione e il credito residuo in linea capitale;
2. Il concedente ha diritto ad insinuarsi al passivo per la differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione;
3. Vale l'esenzione dalla revocatoria dei pagamenti ricevuti prima del fallimento in quanto viene richiamato l'art. 67 terzo comma lettera a).

1. Nel caso di scioglimento matura il diritto alla restituzione della cosa locata al concedente - proprietario e quindi titolare del diritto di sottrarlo dal concorso fallimentare. Il concedente deve provare l'effettiva sussistenza del diritto e il curatore deve restituirlo previa autorizzazione del giudice delegato e il consenso del comitato dei creditori.

La restituzione fa sorgere a carico del concedente l'obbligo di versare alla



## Dott. Simone Vannucci

Ragioniere Commercialista - Revisore contabile  
Pubblicista – Consulente del lavoro – Mediatore

Via Roma, 6 - 51100 Pistoia - Tel. e fax. 0573/31561

curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita (o altra collocazione del bene) ed il proprio credito residuo in linea capitale.

Questo impegno (di versare la differenza) talvolta viene inserito dal curatore nel verbale di restituzione.

Il recupero del capitale attraverso la restituzione del bene è un caso di esenzione dal concorso sostanziale: il concedente soddisfa infatti il proprio credito in linea capitale direttamente sul ricavato del bene senza subire la falcidia con gli altri creditori.

Il concedente non ha invece il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla scelta del curatore.

La vendita o altra allocazione del bene vengono affidate al concedente senza alcuna interferenza, sembra, da parte del curatore nonostante che da questo derivi un maggiore o minore importo del credito spettante al fallimento.

Il decreto correttivo ha posto un unico limite ovvero che la vendita o diversa allocazione devono avvenire a "valori di mercato". Questo dovrebbe consentire al curatore un controllo sul valore di collocazione del bene.

Di quale tipo di controllo si tratti e quali siano le azioni che il curatore possa intraprendere per avere la certezza che il bene sia stato alienato al "valore di mercato" è difficile dire ma la conseguenza dovrebbe essere che, in caso di



## Dott. Simone Vannucci

Ragioniere Commercialista - Revisore contabile  
Pubblicista – Consulente del lavoro – Mediatore

Via Roma, 6 - 51100 Pistoia - Tel. e fax. 0573/31561

controversia il curatore possa chiedere che la congruità della somma ricavata rispetto ai valori di mercato venga determinata dal giudice con l'aiuto di un C.T.U.

Comunque la somma ricavata dall'allocazione del bene viene confrontata con il credito residuo in linea capitale del concedente.

La ratio della norma, infatti, è quella di assicurare al concedente la restituzione dell'intero capitale finanziato presupponendo che il pagamento dei canoni assolve ad una funzione di restituzione e remunerazione del capitale.

Pertanto il credito residuo in linea capitale viene determinato come segue:

capitale investito dalla società di leasing+

costi accessori per consentirne il godimento-

quote capitale incluse nei canoni pagati ante fallimento.

ovvero:

i canoni non scaduti attualizzati+

prezzo di opzione+

canoni non pagati (al netto degli interessi)

La differenza tra la maggiore somma ricavata ed il credito residuo il linea



## Dott. Simone Vannucci

Ragioniere Commercialista - Revisore contabile  
Pubblicista – Consulente del lavoro – Mediatore

Via Roma, 6 - 51100 Pistoia - Tel. e fax. 0573/31561

capitale è quanto deve essere versato al fallimento.

Esempio:

	<b>Capitale</b>	<b>Interessi</b>	<b>Valore totale</b>
Da contratto	1000	60	1060
Pagato	300	18	318
Residuo	700	42	742

In caso di vendita del bene a 800 la società potrà trattenerne 700:  $(1000-300)$

In caso di vendita a 500 la società tratterrà l'intera somma.

2. Il terzo comma dell'articolo in commento prevede il diritto del concedente ad insinuarsi allo stato passivo per la differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.

Ovviamente il credito vantato alla data del fallimento è altra cosa rispetto a credito residuo in linea capitale essendo costituito anche dai ratei interessi inseriti nei canoni periodici insoluti (oltre dalla parte di capitale eventualmente non coperta dal ricavato della vendita del bene) e si tratta di un credito concorsuale da far valere mediante insinuazione allo stato passivo.

Gli interessi e gli altri oneri accessori che sarebbero maturati dopo il fallimento non possono essere invece oggetto di insinuazione in quanto rappresentano i frutti del capitale erogato e in caso di scioglimento non esiste più alcun



## Dott. Simone Vannucci

Ragioniere Commercialista - Revisore contabile  
Pubblicista – Consulente del lavoro – Mediatore

Via Roma, 6 - 51100 Pistoia - Tel. e fax. 0573/31561

godimento del capitale. In caso contrario si attribuirebbe al concedente una voce di danno da lucro cessante contravvenendo al principio secondo il quale la sentenza dichiarativa di fallimento non è equiparabile ad un inadempimento e non può essere causa di risarcimento del danno.

3. Infine, l'art. 72 quater l. fall., prevede espressamente che per i pagamenti dei canoni ricevuti prima della dichiarazione di fallimento si applica l'art. 67 terzo comma ovvero sono esenti dall'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio d'impresa nei termini d'uso. Laddove invece il debitore fallito abbia effettuato i pagamenti con modalità anomale o anche seguendo termini differenti da quelli pattuiti (piani di rientro o dilazioni) l'esenzione non potrà applicarsi, quando il pagamento sia avvenuto nel semestre anteriore al fallimento e con conoscenza dello stato di insolvenza.

L'art. 72 quater l. fall. nonostante i problemi applicativi risolti ne lascia alcuni in sospenso.

Oltre a quello della determinazione del credito residuo in linea capitale di cui è stato trattato precedentemente rimane il problema di un eventuale **CONTRATTO DI LEASING RISOLTO ANTE FALLIMENTO** e quello legato al **PROCEDIMENTO DI INSINUAZIONE AL PASSIVO**.





## Dott. Simone Vannucci

Ragioniere Commercialista - Revisore contabile  
Pubblicista – Consulente del lavoro – Mediatore

Via Roma, 6 - 51100 Pistoia - Tel. e fax. 0573/31561

In merito al contratto risolto ante fallimento ci si chiede la sorte di un contratto risolto prima della sentenza di fallimento dell'utilizzatore. Risoluzione effettuata per via giudiziale in quanto si ritiene che una risoluzione invocata stragiudizialmente non possa essere opposta alla curatela e quindi il relativo contratto debba essere considerato "pendente".

La Cassazione con sentenza 4862 del 2010 ha affermato che con l'introduzione dell'art. in esame il legislatore ha voluto dettare una disciplina applicabile alla generalità dei contratti di leasing eliminando la differenza, presente nella normativa precedente, tra leasing di godimento e leasing traslativo. Successivamente si è allineata a questo orientamento anche la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria. Il tribunale di Perugia con sentenza del 5/6/2012 ribadisce che l'ipotesi della risoluzione del contratto di Leasing ante fallimento può dirsi solo apparentemente esclusa dal testo normativo e che la circostanza che allo scioglimento del contratto con riserva di proprietà il legislatore abbia dedicato una diversa specifica disposizione (art. 73 l. fall.) dimostra che non è possibile confondere le due figure contrattuali.

A sostegno di questa posizione si è detto che, nonostante l'apparente diverso tenore letterale della norma, per effetto dell'estensione analogica previsto dall'art. 12 c. 2 delle preleggi deve essere applicata anche ai contratti risolti



## Dott. Simone Vannucci

Ragioniere Commercialista - Revisore contabile  
Pubblicista – Consulente del lavoro – Mediatore

Via Roma, 6 - 51100 Pistoia - Tel. e fax. 0573/31561

“ante fallimento”

Questa interpretazione soddisfa anche dal punto di vista pratico in quanto l'applicazione dell'articolo 1526 c.c. determinerebbe una minor tutela del concedente rispetto al caso di scioglimento del rapporto di leasing in pendenza di fallimento mentre semmai, al creditore, spetterebbero garanzie maggiori.

Tuttavia occorre precisare che questa interpretazione non è pacifica in quanto l'analogia di cui sopra vale in caso di vuoto normativo ed è da dimostrare perché sia da privilegiare l'art. 72 quater l. fall. rispetto al codice civile. L'impraticabilità, infatti, di un'estensione analogica della norma fallimentare anche nel contenzioso civile evidenzia i limiti di tale approccio.

Il rinvio dell'articolo 72 quater all'articolo 72 non distingue i vari commi di quest'ultimo e pertanto risulterebbe applicabile anche la disposizione del quinto comma secondo cui l'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento dell'utilizzatore spiega effetti anche nei confronti del curatore, fatta salva, l'efficacia della trascrizione della domanda. Se l'esito della domanda è favorevole, al concedente spetta il diritto alla restituzione del bene in leasing ed al risarcimento del danno da far valere, però, in applicazione delle regole del concorso, mediante domanda di ammissione al passivo.

Inoltre poiché l'art 72 quater esclude dalle voci insinuabili al passivo il danno



## Dott. Simone Vannucci

Ragioniere Commercialista - Revisore contabile  
Pubblicista – Consulente del lavoro – Mediatore

Via Roma, 6 - 51100 Pistoia - Tel. e fax. 0573/31561

da lucro cessante taluni contestano il fatto che l'applicazione del codice civile porterebbe ad un peggior trattamento per il concedente.

In merito al procedimento da seguire per l'insinuazione al passivo occorre rilevare che la norma in esame sottopone i diritti del concedente all'avvenuta alienazione del bene. Infatti è proprio la valorizzazione del bene propedeutica alla quantificazione del diritto del concedente.

L'importo totale a credito del concedente formato come sopra esaminato è un credito concorsuale da far valere mediante insinuazione nello stato passivo.

Questo ha determinato problemi legati alle modalità e soprattutto ai tempi in cui la società di leasing dovrebbe insinuarsi al passivo.

In giurisprudenza si è affermato il principio secondo cui le domande di insinuazione dei concedenti relativi al credito derivanti dallo scioglimento del contratto sarebbero inammissibili a causa della ritenuta impossibilità di determinarne l'esistenza e l'importo prima che sia avvenuta la nuova allocazione del bene.

In questo senso una prima sentenza della Cassazione (n. 4862/2010) stabiliva che il concedente poteva insinuarsi al passivo solamente dopo l'allocazione del bene nell'eventualità che non risultasse integralmente soddisfatto. Questo



## Dott. Simone Vannucci

Ragioniere Commercialista - Revisore contabile  
Pubblicista – Consulente del lavoro – Mediatore

Via Roma, 6 - 51100 Pistoia - Tel. e fax. 0573/31561

primo orientamento se valorizzava il tenore letterale della norma che parla di “insinuarsi” per “quanto ricavato” provocava però, indubbi problemi alla procedura per la necessità di attendere una sequela di adempimenti (la vendita o altra collocazione del bene) che richiedono talvolta anche molto tempo, costringendo il concedente ad una insinuazione tardiva con il rischio di perdere somme nel frattempo ripartite tra gli altri creditori. Questo aspetto tuttavia potrebbe essere superato operando ai sensi dell’art. 112 l. fall. che in caso di ritardo dipeso da cause non imputabile al creditore lo fa salvo per le quote già ripartite.

Tuttavia rimarrebbe il problema di non poter consentire l’insinuazione al creditore che non sia riuscito a riallocare il bene prima della chiusura del fallimento.

Inoltre l’eventuale incertezza iniziale dell’esistenza del credito non può essere di ostacolo all’immediata domanda di ammissione al passivo in quanto vale il principio che chiunque ha diritto di agire immediatamente in giudizio per la tutela dei propri diritti.

Questo orientamento è stato fatto proprio anche da una successiva sentenza della Cassazione (15701/2011) che stabilisce anche il principio secondo cui l’insinuazione dell’intero credito costituisce anche il presupposto per la



## Dott. Simone Vannucci

Ragioniere Commercialista - Revisore contabile  
Pubblicista – Consulente del lavoro – Mediatore

Via Roma, 6 - 51100 Pistoia - Tel. e fax. 0573/31561

soddisfazione extra-concorsuale stabilita dal secondo comma al pari dei crediti pignorati e di quelli garantiti da privilegio speciale disciplinato dall'art. 53 l. fall. L'assimilazione deriva dal fatto che, come per il creditore pignorato o privilegiato speciale anche il concedente del bene in leasing può procedere alla riallocazione diretta del proprio bene. Si tratta sicuramente di una soluzione coerente con le esigenze di tutela dei creditori fallimentari concorrenti e del concedente ed altresì in linea con i principi che regolano l'accertamento del passivo.

La domanda di ammissione al passivo ex art. 93 l. fall. dovrà quindi indicare il credito vantato dal concedente specificando la quota capitale, sulla quale opera la soddisfazione extraconcorsuale, e la quota interessi da soddisfare concorsualmente.

Nell'ipotesi regolata dall'art. 53 l. fall., però, il creditore gode di privilegio per l'intero credito mentre nell'articolo in esame il credito dipende dalla riallocazione del bene. Quindi è possibile ipotizzare un'ammissione del credito con riserva, come disposto dal Tribunale di Udine (24/12/12) o in via condizionata (Trib. di Milano 29/10/2010). Sul punto però pendono dubbi procedurali legati ai modi e ai tempi di scioglimento della riserva. Ci si chiede in che modo il curatore possa contestare il valore di riallocazione in sede di



## Dott. Simone Vannucci

Ragioniere Commercialista - Revisore contabile  
Pubblicista – Consulente del lavoro – Mediatore

Via Roma, 6 - 51100 Pistoia - Tel. e fax. 0573/31561

scioglimento della riserva e si discute sull'opportunità di far sottostare il fallimento ai tempi incerti dettati da una parte. L'art. 117 l. fall. impone infatti l'accantonamento delle somme ammesse con riserva in sede di riparto finale e quindi si rende impossibile, di fatto, procedere alla chiusura del fallimento.

Tuttavia anche quest'ultimo orientamento della giurisprudenza non è pacifico in quanto il Tribunale di Perugia (5/6/12) ribadisce il diritto del concedente di insinuarsi al passivo dopo l'allocatione del bene qualora dovesse risultare una differenza a suo favore tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato. Ritenendo il meccanismo compensatorio previsto dalla norma un "onere pregiudiziale" all'ammissione al passivo dell'eventuale credito rimasto insoddisfatto.

A molti anni dall'introduzione della normativa in esame permangono notevoli problemi interpretativi dovuti anche all'assenza di una disciplina univoca in ambito civile.

Sembra quasi che il legislatore abbia iniziato un percorso poi interrotto lasciando agli operatori la difficoltà di elaborare e adattare principi e strumenti di volta in volta coerenti con le nuove linee guida.